Decreto di richiesta informazioni

VISTI gli atti del procedimento istruttorio n. XXXXXXXXX relativo alla dichiarazione di dissesto del Comune di XXXXXXX, giusta deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 6.12.2019 successivamente annullata dalla sentenza del TAR Abruzzo n. NNN del ……..;

VISTA la sentenza TAR n. NNN;

CONSIDERATO che il citato provvedimento giurisdizionale si appalesa sotto numerosi profili erroneo e, in particolare,

- sotto il profilo della giurisdizione.

  L'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di dissesto rientra nelle "materie di contabilità pubblica" che l'art. 103, co. 2 Cost. e l'art. 1, co. 1 del D. Lgs. 174/2016 attribuiscono direttamente, senza necessità di *interpositio legislatoris*, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.

  La riconducibilità del *petitum* sottoposto all'esame del TAR alla materia della contabilità pubblica discende dalla considerazione che la valutazione sull'impossibilità di porre rimedio alla situazione di incapacità funzionale o di insolvenza (che costituiscono i presupposti del dissesto) richiede un esame della situazione complessiva dell'ente, dei risultati e degli equilibri interni del bilancio così come dettagliatamente disciplinati dalle norme del TUEL e dai principi contabili (risultato di amministrazione, sostenibilità dei piani recupero dei disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e dai risultati negativi della gestione, congruità degli accantonamenti al FCDE e al fondo rischi, corretta quantificazione dei delle quote vincolate del risultato, attendibilità degli stanziamenti destinati al riequilibrio, etc.), nonché delle eventuali misure di riequilibrio che l'ente potrebbe mettere in campo.

  Trattasi, a ben vedere, dei medesimi accertamenti che costituiscono il nucleo centrale delle verifiche condotte in passato sul Comune di XXXXX, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, dalle Sezioni regionali della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della L. 266/2005 in un ambito materiale certamente riferibile alla contabilità pubblica.

  L'art. 11, co. 6 lett. *e*) del D. Lgs. 174/2016 attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti (Sezioni riunite in speciale composizione) l'impugnazione delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo. Tale norma consente, per quanto di interesse in questa sede, di impugnare le delibere con cui le Sezioni regionali di controllo accertano, nell'ambito della c.d. procedura di dissesto-guidato di cui all'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 149/2011, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto.

  Inoltre, l'art. 243-quater, co. 5 TUEL, in materia di c.d. pre-dissesto prevede che "*La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso*" attribuendo alla giurisdizione della Corte dei conti la cognizione delle controversie aventi ad oggetto la capacità degli enti locali di mettere in atto percorsi di risanamento attraverso piani di riequilibrio pluriennali la cui mancata approvazione comporta (al pari del mancato raggiungimento degli obiettivi in essi stabiliti) l'obbligo di dichiarazione di dissesto ex art. 243-quater, co, 7 attraverso il procedimento descritto dal citato art. 6, co. 2 del D. Lgs. 149/2011. L'accertamento della sussistenza dei presupposti del dissesto appartiene, dunque alla giurisdizione del giudice contabile.

In verità, nella fattispecie esaminata dalla sentenza n. NNNN del TAR Abruzzo l'avvio della procedura di dissesto è stata deliberata con atto del consiglio comunale (*ex* art. 246 TUEL) e non è scaturita da una delibera della Sezione regionale di controllo che accertava l'esistenza dei presupposti per il dissesto (art. 6, co. 2 cit.) o negava l'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale (art. 243-*quater* cit.).

Tuttavia, l'oggetto e l'ampiezza delle valutazioni effettuate dal consiglio comunale sono i medesimi di quelli rimessi alla competenza delle Sezioni regionali, vertendo sulla situazione finanziaria complessiva dell'ente e sull'eventuale sussistenza dei presupposti per il dissesto, nonché sulla sua capacità di ripianare i gravi squilibri di bilancio con gli strumenti ordinari (artt. 193 e 194 TUEL) o straordinari (art. 234-bis TUEL) messi a disposizione dall'ordinamento.

La circostanza che la delibera del consiglio comunale e le delibere della Sezione regionale di controllo abbiano natura diversa (rispettivamente, atto amministrativo e atto di controllo) in conseguenza della diversa natura dei soggetti da cui promanano e dei diversi procedimenti nei quali sono inseriti, non può comportare conseguenze di rilievo sul piano del riparto di giurisdizione.

In primo luogo perché la delimitazione della giurisdizione della Corte dei conti è definita sulla base di un parametro oggettivo (la materia di contabilità pubblica) e non soggettivo (l'organo da cui promana l'atto impugnato).

In secondo luogo, una diversa conclusione porterebbe all'illogica conseguenza di ritenere che atti aventi contenuto ed effetti sostanzialmente sovrapponibili (delibera di consiglio comunale di dichiarazione di dissesto da un lato, e delibere della Sezione regionale nelle procedure di dissesto-guidato o di pre-dissesto, dall'altro) possano essere sindacati da giudici diversi a seconda del procedimento nel quale sono inseriti.

- nel merito.

È palese il grossolano errore in errore cui è incorso il Collegio confondendo il presupposto per l'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale (art. 242 TUEL) con il presupposto per la dichiarazione di dissesto (art. 244 TUEL), ben potendo sussistere una situazione di dissesto anche in completa assenza di parametri di deficitarietà, peraltro calcolati sulla base di dati riferiti al consuntivo dell'esercizio precedente.

Inoltre, pur condividendo l'affermata natura vincolata della dichiarazione di dissesto, l'accertamento del "fatto" presupposto del dissesto (consistente nell'incapacità di assolvere alle funzioni e servizi indispensabili o all'impossibilità di fronteggiare il pagamento di crediti certi liquidi ed esigibili con gli strumenti di cui agli artt. 193 e 194), richiede valutazioni e apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale di pertinenza dell'Amministrazione ampiamente sviluppati nelle due relazioni rese dall'organo di revisione e dal professionista incaricato. Pertanto, ove tali conclusioni fossero state contestate dai ricorrenti, il TAR le avrebbe dovuto sottoporre ad un rigoroso vaglio critico che, nella fattispecie, non sembra essere stato espletato.

Infine, posto che il Consiglio comunale aveva deliberato con atto n. 27 del 30.08.2019 il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis TUEL, la mancata approvazione del relativo piano entro il termine di 90 giorni avrebbe dovuto comportare *ipso iure* (secondo i principi affermati dalla Sezione Autonomie della Corte con deliberazione 22/2013/QMG e ribaditi costantemente dalle Sezioni riunite in speciale composizione, da ultimo, con sentenza n., 14/2019/EL) gli effetti di cui all'art. 243-*quater* co. 7 vale a dire il dissesto dell'ente.

RILEVATO necessario un approfondimento istruttorio rispetto a quanto già contenuto agli

atti;

VISTO l'art. 58, comma 2° del D. Lgs. 174/2016.;

DISPONGO

che il sindaco riferisca in merito ad eventuali iniziative che il Comune di XXXXX ha assunto (o intende assumere) per ottenere la riforma della sentenza del TAR Abruzzo in premessa indicata.

ASSEGNO termine di 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento per il riscontro, con trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *abruzzo.procura@corteconticert.it*. Nel caso di difficoltà, entro il medesimo termine, potrà procedersi al deposito di quanto richiesto, anche a mezzo posta, presso la segreteria di questa Procura regionale.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

L'Aquila (data della firma)

Il Vice Procuratore Generale

(Dott. Marco Di Marco)